

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 98 in data 30/12/2021

Ufficio proponente: Segretario Generale

Proposta di deliberazione N: 124

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP) e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e quindi per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e inoltre, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 TUSP, entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la

loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che, in base ai presupposti del comma 2 citato, i piani di riassetto per la razionalizzazione sono adottati al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, sopra elencate;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (al 2019 cessa il regime transitorio in virtù dell'art. 26, comma 12 quinquies, del TUSP che fino al 2018 applicava la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite in base al citato articolo 4;

CONSIDERATO che lo scorso 4 novembre il MEF ha pubblicato le linee guida e le schede per la rilevazione periodica dei dati, complete di uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020. Lo schema tipo, disponibile anche in formato elaborabile, è inoltre funzionale alla comunicazione alla Struttura di monitoraggio dell'esito della razionalizzazione periodica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro [https://portaletesoro.mef.gov.it.](https://portaletesoro.mef.gov.it;);

ATTESO che nelle medesime Linee Guida il MEF precisa che l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che le società in house providing, soggette al controllo analogo ai sensi dell'art.16 del TUSP, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto del già citato art. 4, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la presentazione in Giunta dei documenti, costituenti la ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente, durante la seduta del 16/12/2021;

DATO ATTO che il presente Piano di revisione periodica è stato sottoposto all'esame della Terza Commissione Consiliare "*Bilancio e finanze, servizi pubblici e gestione dei beni comunali, personale ed organizzazione, regolamenti, consorzi ed aziende partecipate*" e discusso nella seduta del 21/12/2021;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati a), b) e c) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con il Verbale n. 39/2021 acquisito in data 27/12/2021;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del servizio competente indicato dalla legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare il Piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., anno 2021, con annesse misure di razionalizzazione, così come risultante dall'allegato a) alla presente deliberazione.
2. Di approvare la trasposizione di detto Piano nello schema tipo del MEF, allegato b) alla presente, dando atto che le differenze riscontrabili sono collegate all'aggiornamento del panorama societario riportato nel Piano sub a), che include gli sviluppi di detto panorama registrati nel 2019.
3. Di approvare la relazione sull'attuazione del piano di revisione periodica 2020 come risultante dall'allegato c) alla presente deliberazione.
4. Di confermare gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento delle società partecipate indicati nella Parte IV – Obiettivi sulle spese di funzionamento – del testo allegato A) e gli indirizzi generali di cui alla successiva Parte V.
5. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, tramite la struttura individuata dal Regolamento dei controlli sulle società partecipate, approvato con propria deliberazione n. 32 del 27 aprile 2021, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
6. Di disporre che:
 - a. la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società controllate dal Comune.
 - b. l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, con le modalità previste nelle citate Linee Guida del MEF e attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.
 - c. copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - T.U. n. 267/2000.